DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2006

che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania e abroga la decisione 2006/254/CE

[notificata con il numero C(2006) 1556]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/274/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) In Germania si sono manifestati focolai di peste suina classica.

(2) Tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi e di alcuni prodotti da essi derivati.

(3) La decisione 2006/254/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa a misure protettive temporanee contro la peste suina classica in Germania [2] è stata pertanto adottata al fine di potenziare i provvedimenti presi dalla Germania in conformità della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica [3].

(4) Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di suini vivi sono definite dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [4].

(5) Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di sperma di suini sono definite dalla direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina [5].

(6) Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di ovuli ed embrioni di suini sono definite dalla decisione 95/483/CE della Commissione, del 9 novembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di ovuli e di embrioni della specie suina [6].

(7) La decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1º febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica [7] stabilisce protocolli di sorveglianza adeguati ai rischi.

(8) In base alle informazioni fornite dalla Germania è opportuno mantenere misure protettive contro la peste suina classica in tale Stato membro per un periodo sufficiente a completare le indagini necessarie.

(9) È inoltre necessario estendere le misure in modo da ridurre i contatti verso e tra gli allevamenti di suini di alcune zone della Germania e da imporre una restrizione regionale ad alcuni servizi relativi ai suini al fine di evitare la diffusione della malattia.

(10) La decisione 2006/254/CE va pertanto abrogata.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
[2] GU L 91 del 29.3.2006, pag. 61.
[3] GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.
[4] GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).
[5] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
[6] GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.
[7] GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Germania provvede affinché non vengano spediti suini dal proprio territorio verso altri Stati membri e paesi terzi.

2. In deroga al paragrafo 1 la Germania può autorizzare il trasporto diretto di suini destinati alla macellazione a un macello situato al di fuori del proprio territorio a fini di macellazione immediata, purché tali suini siano rimasti per almeno 60 giorni, o dalla nascita, se di età inferiore a 60 giorni, in un'unica azienda

a) situata al di fuori delle aree di cui all'allegato I;

b) nella quale non sono stati introdotti suini vivi nei 60 giorni precedenti la data di spedizione dei suini in questione;

c) nella quale gli esami di cui al capitolo IV, parte D, punto 3 dell'allegato alla decisione 2002/106/CE sono stati completati con esito negativo.

3. La competente autorità veterinaria della Germania provvede affinché la spedizione di suini verso altri Stati membri sia notificata alle autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi Stato membro di transito almeno tre giorni prima della data di spedizione.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2001/89/CE, in particolare gli articoli 9, 10 e 11, la Germania garantisce che:

a) non si effettui il trasporto di suini da e verso aziende situate nelle aree indicate nell'allegato I;

b) il trasporto di suini destinati alla macellazione, provenienti da aziende situate al di fuori delle aree indicate nell'allegato I e diretti verso macelli situati in dette aree, così come il transito di suini attraverso tali aree sono autorizzati solo:

   i) sulle strade principali e su ferrovia;

   ii) conformemente alle istruzioni particolareggiate fornite dall'autorità competente, al fine di evitare che durante il trasporto i suini in questione entrino direttamente o indirettamente in contatto con altri suini.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a) e non prima del decimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente decisione l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di suini da un'azienda situata nelle aree di cui all'allegato I:

a) a un macello situato in tali aree, oppure

b) in casi eccezionali, verso macelli designati situati in Germania al di fuori di tali aree a fini di macellazione immediata, purché i suini vengano spediti da un'azienda nella quale gli esami di cui al capitolo IV, parte D, punto 3 dell'allegato alla decisione 2002/106/CE siano stati completati con esito negativo.

Articolo 3

La Germania provvede affinché verso altri Stati membri o paesi terzi non vengano spedite partite dei seguenti prodotti:

a) sperma suino, a meno che provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE situato al di fuori delle aree indicate nell'allegato I;

b) ovuli ed embrioni di suini, a meno che provengano da animali tenuti in un'azienda situata al di fuori delle aree di cui all'allegato I.

Articolo 4

La Germania provvede affinché il certificato sanitario di cui alla:

a) direttiva 64/432/CEE del Consiglio che accompagna le partite di suini provenienti dalla Germania sia completato nel modo seguente:

«Animali conformi alla decisione 2006/274/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania»;

b) direttiva 90/429/CEE del Consiglio che accompagna le partite di sperma di verri provenienti dalla Germania sia completato nel modo seguente:

«Sperma conforme alla decisione 2006/274/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania»;

c) decisione 95/483/CE della Commissione che accompagna le partite di ovuli ed embrioni di suini provenienti dalla Germania sia completato nel modo seguente:

«Ovuli/Embrioni (cancellare la voce non pertinente) conformi alla decisione 2006/274/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania».

Articolo 5

La Germania provvede affinché:

1) nelle aree di cui all'allegato I le zone a rischio siano definite dalle autorità competenti e affinché almeno i servizi forniti da persone a diretto contatto con i suini o che richiedano l'ingresso negli spazi destinati ai suini e i veicoli impiegati per il trasporto di mangimi, concime o animali morti da e verso gli allevamenti di suini situati nelle aree di cui all'allegato I siano limitati a dette aree e non vengano condivisi con altre zone della Comunità, se non dopo un'accurata pulizia e disinfezione dei veicoli, delle attrezzature e di qualsiasi altro oggetto atto a trasmettere la malattia, nonché dopo un'assenza di ogni contatto con i suini o gli allevamenti di suini da almeno tre giorni;

2) nelle aree indicate nell'allegato I vengano applicate misure di sorveglianza conformi ai principi di cui all'allegato II;

3) misure preventive di controllo della malattia vengano applicate, ove necessario, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2001/89/CE del Consiglio;

4) si organizzi un'adeguata campagna d'informazione destinata agli allevatori di suini.

Articolo 6

1. Gli Stati membri non inviano suini a macelli situati nelle aree di cui all'allegato I.

2. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini in Germania o entrati in un'azienda tedesca in cui sono allevati suini vengano puliti e disinfettati due volte dopo ogni operazione e non siano adibiti al trasporto di suini per almeno tre giorni;

b) i trasportatori forniscano all'autorità veterinaria competente la prova della disinfezione avvenuta.

Articolo 7

Gli Stati membri modificano i provvedimenti applicati agli scambi per renderli conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

La presente decisione si applica fino al 15 maggio 2006.

Articolo 9

La decisione 2006/254/CE è abrogata.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Aree della Germania di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6:

L'intero territorio della Renania settentrionale-Vestfalia.

ALLEGATO II

In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 la Germania provvede affinché nelle aree di cui all'allegato I vengano applicate le seguenti misure di sorveglianza:

a) ogni caso di malattia contagiosa rilevato negli allevamenti di suini che richieda un trattamento a base di antibiotici o di altre sostanze antibatteriche è immediatamente notificato alle autorità competenti prima di iniziare la terapia;

b) negli allevamenti di suini di cui alla lettera a) un veterinario ufficiale effettua immediatamente gli esami clinici e applica le procedure di campionamento di cui al capitolo IV, parte A dell'allegato alla decisione 2002/106/CE della Commissione.